



COMUNE DI TRENTO

PRG

VARIANTE 2021

SINTESI OSSERVAZIONI E PARERE P.A.T. E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

ALLEGATO 1

alla Deliberazione del Consiglio comunale 10.11.2021 n. 157

SERVIZIO URBANISTICA

Trento, ottobre 2021

Premessa

A seguito dell'approvazione della deliberazione n. 87 del 6 luglio 2021 di adozione della "Variante 2021" al PRG, ai sensi della vigente legge urbanistica provinciale, la documentazione di variante è stata depositata presso gli uffici comunali per trenta giorni e precisamente dal 28 luglio al 27 agosto 2021 compreso per consentirne la consultazione e l'eventuale presentazione di osservazioni.

Nel periodo di deposito sono pervenute tre osservazioni per le quali si riportano nelle schede seguenti la sintesi delle richieste e le relative controdeduzioni. Delle tre osservazioni due sono state accolte mentre una è stata respinta.

Come previsto dalla legge urbanistica provinciale, le osservazioni pervenute sono state pubblicate per dieci giorni consecutivi dal 3 settembre al 13 settembre 2021 durante i quali è pervenuta una osservazione alle osservazioni, riferita a una delle due osservazioni accolte.

In data 21 settembre 2021 è pervenuto il parere per la verifica di coerenza del piano adottato rispetto al Piano Urbanistico Provinciale espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento nel quale sono formulate delle osservazioni che hanno comportano la modifica e integrazione della documentazione di Variante.

Nel presente fascicolo sono riportate le schede relative alle osservazioni e al parere provinciale e le relative controdeduzioni.

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

L'osservazione richiede la modifica della destinazione d'uso della p.ed. 803 in C.C. Meano per consentire la realizzazione di una unità abitativa al piano terra dell'edificio esistente.

CONTRODEDUZIONI

L'osservazione non risulta pertinente agli obiettivi e ai contenuti della presente variante che riguardano la valutazione delle istanze di inedificabilità ai sensi dell'art. 45, comma 4, della l.p. 15/2015, l'adeguamento al Piano provinciale per la gestione dei rifiuti e la previsione di alcune opere pubbliche.

Riguardo alle norme delle zone a bosco, si evidenzia che l'articolo 61, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente dispone che “per gli edifici esistenti nelle zone E4 e ultimati al 16 ottobre 1991, data di entrata in vigore della variante al PRG del 1991, già prevalentemente destinati a residenza, è ammesso il recupero ad uso residenziale dell'intero edificio; a questo scopo per prevalente si intende una superficie utile netta residenziale superiore al 50% della superficie utile netta esistente”.

Per le ragioni esposte l'osservazione non è accolta.

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

L'osservazione richiede l'inedificabilità delle pp.ff. 1490/3 e 1493/10 in C.C. Meano.

CONTRODEDUZIONI

L'osservazione, pur non riguardando specificatamente un'area oggetto della variante 2021, risulta comunque pertinente rispetto agli obiettivi e ai contenuti della variante medesima che riguardano, tra l'altro, la valutazione delle istanze di inedificabilità ai sensi dell'art. 45, comma 4, della l.p. 15/2015.

Sebbene la Variante 2021 consideri le richieste di inedificabilità pervenute negli anni 2018, 2019 e 2020 e tenuto conto che nel corso del 2021, e comunque fino al momento della stesura delle presenti controdeduzioni, è pervenuta unicamente la presente richiesta di inedificabilità, si ritiene ragionevole, anche nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, prendere in considerazione e valutare la suddetta richiesta.

Verificato che la richiesta di inedificabilità oggetto di osservazione risulta coerente con i criteri assunti dalla Variante 2021 ai fini della valutazione delle richieste di inedificabilità pervenute, si accoglie l'osservazione riclassificando le pp.ff. 1490/3 e 1493/10 in C.C. Meano da zona *B2: Zone edificate di integrazione e completamento* in zona *H2: Zone destinate a verde privato*. Contestualmente si riclassifica la porzione della p.f. 1493/9 in C.C. Meano, demanio comunale e di 74 mq, da zona *B2: Zone edificate di integrazione e completamento* in zona *F2: Zone destinate alla viabilità* in coerenza con lo stato dei luoghi. A proposito della p.f. 1493/9, si evidenzia che l'articolo 30, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del PRG dispone che l'eventuale trasferimento, totale o parziale, dell'indice di utilizzazione fondiaria o della superficie utile netta, ammesso nel limite del 5% della Sun del lotto edificatorio oggetto di edificazione, è consentito a condizione che si tratti di lotti confinanti e appartenenti a zone aventi destinazione urbanistica omogenea. Nel caso in esame, detta possibilità risulta inibita dal momento che il trasferimento, totale o parziale, della capacità edificatoria espressa dalla p.f. 1493/9 sarebbe attuabile unicamente a favore della p.f. 1493/10, oggetto della presente richiesta di inedificabilità, e quindi non perseguibile.

Per le ragioni esposte l'osservazione è accolta.

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

L'osservazione richiede, con riferimento alla p.ed. 7097 in C.C. Trento, la riclassificazione di quota parte della superficie classificata in prima adozione come zona F1-VP-PR: *Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati* in zona F1-H: *Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano* con destinazione funzionale “attrezzature sanitarie”, per consentire la possibilità di realizzare alcuni interventi accessori alla struttura sanitaria esistente “Hospice Cima Verde”, e di mantenere la zona F1-VP-PR sulle pp.ff. 1270/2 e 1270/3.

È stata presentata una osservazione all'osservazione (prot. n. 237773 di data 10/09/2021) che integra i contenuti della presente osservazione proponendo la p.f. 786 in C.C. Baselga del Bondone quale aree da utilizzare ai fini della compensazione dell'area agricola di pregio interessata dalla variante.

CONTRODEDUZIONI

L'osservazione fa riferimento alla variante n. 4 denominata “Sistemazione aree esterne dell'Hospice Cima Verde a Trento” ed è finalizzata sostanzialmente a ripristinare circa 1.000 mq della zona F1-H: *Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – attrezzature sanitarie*, stralciata in prima adozione, ma ricollocandone una parte nella porzione meridionale della p.ed. 7097 C.C. Trento, classificata in prima adozione in zona F1-VP-PR: *Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana – parcheggi pubblici o di uso pubblico a raso o interrati*.

In considerazione della rilevante finalità pubblica della richiesta, rivolta a consentire la realizzazione di interventi accessori alla struttura sanitaria esistente “Hospice Cima Verde”, e tenuto conto che la superficie della zona F1-H, così come riconfigurata, risulta complessivamente inferiore alla superficie prevista dal vigente PRG, si ritiene di accogliere l'osservazione. Si classifica quindi parte della p.ed. 7097 in C.C. Trento da zona F1-VP-PR in zona F1-H per una superficie complessiva di 1254 mq – classificata dal PRG vigente gran parte in zona E1: *Zone agricole di interesse primario* (1.079 mq) e in minima parte in zona F1-H (167 mq) e in zona F2: *Zone destinate alla viabilità* (8 mq) – e si conferma la restante destinazione F1-VP-PR.

Come evidenziato nel parere espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT, la nuova previsione urbanistica F1-VP-PR, e analogamente anche l'ampliamento della zona F1-H proposta dalla presente osservazione, risulta soggetta a compensazione delle aree agricole di pregio ai sensi dell'art. 38, comma 7, delle norme tecniche del PUP, in quanto trattasi di interventi non annoverabili tra le opere di infrastrutturazione del territorio, per le quali non è invece necessaria la compensazione. La p.f. 786 in C.C. Baselga del Bondone, proposta dagli osservanti per compensare quota parte dell'area agricola di pregio, è stata sottoposta all'attenzione dell'Ufficio Distrettuale forestale di Trento per verificarne l'idoneità ai fini dell'accertamento dello stato agricolo e non boscato. Il competente Ufficio provinciale ha evidenziato che la suddetta particella, “*attualmente boscata (formazione forestale ascrivibile alla pecceta secondaria), inclusa nell'inventario boschi privati CC Baselga 824/3 del 1992*”, non possiede i requisiti per l'accertamento dello stato agricolo e non boscato. Conseguentemente, si ritiene di compensare la superficie interessata dalla riduzione dell'area agricola di pregio, pari a circa 9.530 mq, mediante il recepimento nella cartografia di PRG di una equivalente superficie

agricola di pregio, corrispondente alle pp.ffa. 1325, 1326 e 1327 in C.C. Mattarello e di superficie complessiva pari a circa 10.161 mq, già oggetto di accertamento da parte della competente autorità forestale e inserita nel registro comunale delle aree agricole, istituito ai sensi dell'art. 112 della l.p. 15/2015 e dell'art. 88 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. La superficie delle pp.ffa. 1325, 1326 e 1327 è quindi riclassificata da zona E4: *Zone a bosco* in zona E1: *Zone agricole di interesse primario*.

Per le ragioni esposte l'osservazione è accolta.

**PARERE PER LA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO
RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE**

N. 26/2021

protocollo n. 247205 di data 21/09/2021

Documentazione di piano

Parere	Precisazione e controdeduzioni
In via generale di evidenza la necessità di assicurare una numerazione univoca alle singole varianti in tutta la documentazione di piano, shp – relazioni – elaborati grafici – verifica CSP.	Si è provveduto a uniformare la numerazione delle varianti nella documentazione della Variante 2021.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

Parere	Precisazione e controdeduzioni
(...) In merito alle aree agricole di pregio coinvolte e al richiamo dell'art. 46 del PUP circa la non compensazione delle stesse, si precisa che la variante n. 4 risulta qualificata quale aree a servizio di interesse urbano di cui all'art. 65 della nda, che il vigente PRG distingue dalle zone destinate a servizi di quartiere di cui all'art. 69. Dato atto che il combinato disposto di cui agli artt. 46 del PUP, 79 della l.p. 15/2015 e 11 del RUEP individuano quali opere di infrastrutturazione del territorio le sole opere di urbanizzazione primaria, dato che le aree a servizi di cui all'art. 65 della nda non sono annoverabili tra queste, si richiama alla necessaria compensazione delle aree agricole di pregio coinvolte dalla variante n. 4 ai sensi dell'art. 38 comma 7 del PUP.	Come precisato nella Relazione e nelle controdeduzioni all'osservazione n. 3, si è provveduto a compensare l'area agricola di pregio interessata dalla variante n. 4 con una equivalente superficie contenuta nel registro comunale delle aree agricole, istituito ai sensi dell'articolo 112, comma 4, della l.p. 15/2015 e dell'articolo 88 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
Rilevato che le varianti nn. 3 e 6 interessano le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 “Doss Trento” e “Gocciadoro”, il documento verifica le potenziali interferenze spaziali sia interne che esterne con riferimento alla metodologia impiegata nella Relazione di Incidenza del PUP che prevede due differenti condizioni strutturali nel rapporto areale tra i siti della Rete Natura 2000 e le azioni di piano. Rilevato che la variante n. 3 si colloca esternamente al sito “Gocciadoro”, ancorché parzialmente in adiacenza, il rapporto ambientale prescrive il divieto di mettere a dimora specie alloctone (bambù, palme, ecc) in coerenza con le relative misure di conservazione. Relativamente alla variante n. 6, la verifica	Con riferimento alla prescrizione relativa alla variante n. 3, si ritiene che il Rapporto ambientale e lo Studio di incidenza ambientale, costituiscano i documenti deputati a dare evidenza delle prescrizioni di carattere ambientale relative anche ai siti della Rete Natura 2000. Quanto precisato al comma 13, dell'art. 65, delle NTA della Variante 2021, a proposito della Carta di Sintesi della Pericolosità e della Valutazione di Incidenza Ambientale, è finalizzato unicamente a ribadire quanto già previsto dalla normativa vigente in materia e a precisare la competenza degli eventuali studi che saranno predisposti nel caso di interventi da realizzare all'interno delle gallerie. Si precisa altresì che le prescrizioni riportate nelle

<p>condotta esclude incidenze significative e negative sul sito “Doss Trento” ma indica la precisazione entro la norma di riferimento che “...Gli interventi ammessi sono comunque subordinati al rispetto [...] dell'art. 76 bis – ZSC: Zone speciali di conservazione, delle norme con particolare riferimento alla ZSC4 – IT3120052 Doss Trento...”. A seguito di quanto sopra riportato la verifica condotta esclude la necessità di avviare la procedura di Valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 39 della l.p. 11/2007. Tutto ciò considerato, si ritiene che, parimenti a quanto precisato in norma circa la variante n. 6, le prescrizioni definite per la variante n. 3 debbano trovare riscontro entro la disciplina dell'area interessata.</p>	<p>conclusioni del Rapporto ambientale sono richiamate anche nella deliberazione di adozione della Variante.</p>
--	--

Verifica preventiva rispetto al pericolo idrogeologico

Parere	Precisazione e controdeduzioni
<p>(...) V3. Il Servizio Geologico evidenzia che, una limitata porzione dell'area, ricade in penalità bassa P2 crolli. La criticità è riferita a possibili erosioni e scoscendimenti della scarpata rocciosa che scende verso il rio, da valutare in fase di progettazione per eventuali nuove strutture e disposizioni dei nuovi spazi.</p>	<p>Si è provveduto a integrare l'Allegato 7 alle NTA del PRG con quanto evidenziato dal Servizio Geologico.</p>
<p>(...) V5_3. Il Servizio Foreste, rilevando la presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea in atto almeno dal 2006, chiede che sia effettuata una verifica dello stato dei luoghi per definire se tale vegetazione possa essere definita bosco ai sensi della l.p. 11/2007 e come tale sottoposta a vincolo idrogeologico. A tal fine, si invita a contattare l'Ufficio distrettuale Forestale di Trento.</p>	<p>Con riferimento a quanto evidenziato nel parere si è provveduto a richiedere parere all'Ufficio distrettuale forestale di Trento, con nota del 30 settembre 2021. Con parere del 5 ottobre 2021, il competente Ufficio provinciale ha ribadito quanto già comunicato al Servizio Foreste, ossia che la vegetazione presente su parte dell'area oggetto di variante non è da ritenersi bosco. Nel parere è stato precisato altresì che, sulla p.f. 1994/1, l'area non interessata dal canile comunale “<i>risulta in abbandono ed in fase di colonizzazione da parte di specie tipicamente pioniere (pioppo e robinia) in nuclei discontinui</i>”. Inoltre, è stato evidenziato che “<i>l'area non è inclusa nei perimetri dei piani aziendali né nell'inventario boschi privati CC Trento redatto nel 1992, né è ricompresa nel tematismo Tipi reali del 2011</i>”. In conclusione, è stato precisato che trattandosi di “<i>vegetazione di recente insediamento in contesto ex agricolo, ormai fortemente antropizzato (situato tra l'Adige, l'autostrada, la SS 45 bis e viabilità locale) e con pesanti condizionamenti gestionali (due linee di alta tensione, metanodotto), di nessun significato forestale, possono applicarsi, per quanto detto sopra, le esclusioni di cui all'art. 2, c. 4, lett. a), b), c), della Legge provinciale 23 maggio 2007, n.</i></p>

	11".
Si rammenta che tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale sono subordinati al rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1317 del 2020 e disciplinata dal Capo IV delle norme di attuazione del PUP. Le disposizioni della Carta prevalgono su ogni contenuto del PRG vigente o adottato.	Si prende atto di quanto rammentato nel parere.
Relativamente alla variante n. 6, in considerazione della disciplina introdotta dal comma 13 all'art. 65 relativamente agli interventi ammessi "all'interno delle aree ipogee" si chiedono chiarimenti circa la definizione cartografica dello specifico riferimento normativo rilevato che la perimetrazione dello stesso ricomprende anche aree esterne alle gallerie che interessano aree con penaltà P3 e APP della CSP. In questo caso si rende necessaria in fase di pianificazione la predisposizione dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 16 comma 4 delle norme del PUP.	In considerazione di quanto segnalato nel parere e sentita la Fondazione Museo storico del Trentino, si è provveduto a riconfigurare il perimetro che delimita "Le Gallerie" sotto il Dos Trento, escludendo le aree esterne in corrispondenza delle pp.ff. 1941/8 e 2444 C.C. Trento, come evidenziato nella Relazione e negli Elaborati grafici della Variante 2021.

Viabilità

Parere	Precisazione e controdeduzioni
<p>"...per quanto di competenza, si esprime parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In merito alla variante n. 3, relativa all'Ampliamento del CRM di Povo, prendendo atto dell'intento di migliorare le manovre di entrata ed uscita dal CRM sulla SP 204 si raccomanda di concordare gli aspetti di dettaglio con il Servizio Gestione Strade che esprimerà il proprio parere in base ad elementi progettuali specifici. 	Si prende atto della raccomandazione rinviando alla fase progettuale.
<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla variante n. 4, riguardante gli interventi di sistemazione aree esterne dell'Hospice "Cima Verde" a Trento, si rileva la presenza nel PUP di un tracciato stradale di progetto non inserito nelle cartografie del PRG. Per tale tracciato e per il tracciato ferroviario, si indichino le fasce di rispetto non presenti negli elaborati prodotti. 	Premesso che l'adeguamento del sistema infrastrutturale del PRG non è oggetto della Variante 2021, si fa presente che l'introduzione nella cartografia di PRG del tracciato stradale di progetto, indicato nella tavola del Sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP, richiede di determinare preliminarmente la categoria della strada e quindi la corrispondente fascia di rispetto, dal momento che il PUP si limita a classificare detto tracciato come "viabilità principale di progetto". Inoltre, il PRG non risulta adeguato alle modalità di rappresentazione della viabilità previste dalla legenda standard provinciale. Si ritiene che questa integrazione, così come quella relativa alle fasce di rispetto, sia da rinviare più opportunamente alla revisione complessiva del sistema viabilistico e ferroviario

	<p>che sarà oggetto di una prossima variante tecnica al PRG.</p> <p>Per quanto riguarda le fasce di rispetto si rinvia comunque all'art. 83, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del PRG.</p>
<p>- Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".</p>	<p>Per il Comune di Trento è già in vigore una norma edilizia in tal senso.</p> <p>L'art. 48 "Spazi comuni per il deposito biciclette e locali spogliatoio" del Regolamento Edilizio Comunale prevede nel caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, non solo per edifici pubblici o con funzioni pubbliche o di interesse pubblico ma anche per gli edifici privati, la realizzazione di detti spazi (deposito biciclette e locali spogliatoio per i fruitori delle stesse) dimensionati in funzione della tipologia dell'edificio e del numero degli abitanti equivalenti.</p>
<p>- In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49.</p>	<p>Le norme tecniche di attuazione del PRG risultano già adeguate in tal senso; infatti, l'art. 83, comma 2, secondo il principio di non duplicazione delle norme, rimanda alla relativa disciplina provinciale.</p>
<p>- Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata delibera e decreto del presidente della repubblica. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.</p>	<p>Quanto richiesto sarà oggetto di una prossima variante al PRG in quanto è preliminarmente necessario adeguare la rappresentazione cartografica sia al supporto catastale vigente che alle specificazioni tecniche e informative provinciali che devono essere rispettate nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale per garantire l'uniformità e l'omogeneità e per assicurarne l'integrazione con il SIAT.</p>
<p>- Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di lavori in fascia di rispetto stradale e/o accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."</p>	<p>Si prende atto delle precisazioni che saranno considerate in fase esecutiva degli interventi.</p>

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Parere	Precisazione e controdeduzioni
<p>Tutela del suolo.</p> <p>La variante n. 1 prevede che l'attuale zona di messa in riserva di rifiuti inerti a Sopramonte venga convertita in area per recupero di rifiuti, nell'area a nord del centro di raccolta (CR) adiacente ed a sud della discarica di inerti tuttora attiva. A questo riguardo ricordiamo che le attività future non devono intaccare lo strato edafico della discarica dismessa sottostante.</p>	<p>Si prende atto della precisazione che sarà tenuta in considerazione in occasione di eventuali interventi che saranno proposti sull'area oggetto di variante.</p>
<p>Tutela delle acque.</p> <p>Ricordiamo in generale che il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) definisce, lungo i principali corsi d'acqua, delle fasce di ampiezza variabile in base alla loro valenza denominate ambiti fluviali ecologici, finalizzate alla protezione e valorizzazione delle fasce riparie, che costituiscono aree d'interesse ecologico ed aree filtro, per quanto riguarda l'apporto di nutrienti ed inquinanti, tra il corso d'acqua ed il territorio circostante, garantendo un buon livello di funzionalità fluviale.</p> <p>In particolare per la variante n. 5.5 riscontriamo una sovrapposizione con aree ad ambito ecologico mediocre (fiume Adige) e pertanto richiediamo di rispettare le relative norme, le quali prescrivono che "[...] in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico".</p>	<p>Relativamente alla tutela dei corsi d'acqua ed in particolare alle fasce di rispetto degli stessi si rimanda agli articoli 76 quater e 76 septies delle NTA del PRG.</p> <p>Si evidenzia che la variante 5.5, in corrispondenza dell'area interessata dal canale comunale, è finalizzata esclusivamente a prendere atto della situazione esistente e che sull'area interessata dall'ambito fluviale di interesse ecologico mediocre non sono al momento presenti elementi antropici tali da compromettere la funzionalità ecologica del fiume Adige.</p> <p>Tuttavia, si prende atto della precisazione che sarà tenuta in considerazione qualora si dovesse prospettare la necessità di realizzare ulteriori interventi sulla zona F-AP.</p>
<p>Inquinamento acustico.</p> <p>La variante n. 3 prevede l'ampliamento del CR di Povo, per il quale richiediamo il rispetto delle norme indicate nella Classificazione Acustica del territorio comunale, con particolare attenzione alla Legge 447/1995 per la valutazione del clima acustico di eventuali abitazioni limitrofe.</p>	<p>Come precisato nel Rapporto Ambientale, l'ampliamento del CRM di Povo comporterà necessariamente una modifica della classificazione acustica, che sarà condotta in occasione della revisione generale della Classificazione acustica comunale.</p> <p>Si rimanda alla fase progettuale dell'intervento</p>

	l'adempimento di quanto previsto dall'art. 8 della Legge 447/1995 "Disposizioni in materia di impatto acustico".
Infine evidenziamo che, sempre in riferimento alla variante n. 3, la deliberazione della Giunta provinciale n. 3095 del 6 dicembre 2002, in relazione ai nuovi CR, indica che "[...] aree non idonee alla localizzazione dei centri di raccolta materiale sono in generale le zone aperte del territorio comunale, agricole o boscate, comunque decentrate rispetto al centro abitato e alla sua struttura insediativa e infrastrutturale".	Si conferma che la variante in questione consiste nell'ampliamento del CRM esistente e non nella localizzazione di un nuovo CRM. L'ampliamento è collegato ad una riorganizzazione degli spazi di accesso per una maggiore sicurezza e di quelli di deposito temporaneo per una migliore gestione, implementando uno spazio da dedicare al centro del riuso. Il centro del riuso è un servizio diverso e meno impattante di quello reso mediante un CRM, trattandosi di un luogo di consegna/scambio di beni che possono essere ancora riutilizzati. La tipologia del servizio impone la sua necessaria integrazione con il CRM per facilitare l'accesso degli utenti e il recupero dei beni. Verranno in ogni caso valutate misure mitigative da mettere in atto nelle fasi di realizzazione e gestione dell'impianto per limitarne l'impatto sulla vicina ZSC "Gocciadoro".

Beni culturali

Parere	Precisazione e controdeduzioni
<p>"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici Si comunica nulla osta alle varianti puntuali del PRG in oggetto, ma si richiede che la cartografia relativa alla variante di Piedicastello venga completata con l'individuazione dei vincoli diretti, indiretti e impliciti presenti sulla piazza, compresi i gravami eventualmente derivanti dai vincoli ex Legge 11 giugno 1992, n. 778 Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico.</p>	<p>Come precisato nella Relazione, la Variante 2021 è finalizzata esclusivamente alla valutazione delle istanze di inedificabilità, all'adeguamento di un'area al Piano provinciale per la gestione dei rifiuti e alla previsione di alcune opere pubbliche. Per quanto riguarda la variante n. 6 si ribadisce che le modifiche apportate alla cartografia consistono sostanzialmente "in una presa d'atto degli interventi di riqualificazione realizzati negli scorsi anni" che ha comportato un aggiornamento della delimitazione della zona per servizi religiosi e delle zone destinate a viabilità. Ciò detto, si fa presente che il PRG vigente non contempla i vincoli indiretti e impliciti e che pertanto si ritiene più opportuno rinviare a una successiva variante al PRG l'aggiornamento e il recepimento degli ulteriori vincoli relativi ai beni architettonici.</p>
<p>Per quanto riguarda l'ampliamento del cimitero di Cognola, si rammenta che all'interno dei campi, lungo il muro, è sita la stele a memoria dell'arch. ing. Natale Tommasi, soggetta alle specifiche disposizioni di tutela di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 42/2004 che non dovrà subire danneggiamenti nel corso della cantierizzazione.</p>	<p>Si prende atto della precisazione che sarà tenuta in considerazione in fase esecutiva dell'intervento.</p>
<p>Per gli aspetti relativi ai beni archeologici Si esprime nulla osta all'esecuzione della variante</p>	<p>Si prende atto della segnalazione che sarà tenuta in considerazione in fase esecutiva dell'intervento.</p>

<p>al PRG in oggetto.</p> <p>Si osserva tuttavia che i lavori richiamati al punto 3.3 “Sistemazione aree esterne dell'Hospice Cima Verde a Trento”, se prevedessero scavi di estensione e profondità medio-alte, potrebbero intercettare depositi archeologici. L'area in questione, infatti, si trova a circa 200 m a sud del sito “Malpensada”, segnalato a rischio archeologico per i rinvenimenti di età preistorica.</p> <p>Si consiglia pertanto di tenere presente tale criticità in fase di progettazione, valutando eventualmente la possibilità di acquisire un parere preventivo dell'Ufficio beni archeologici”.</p>	
--	--

Aree protette

Parere	Precisazione e controdeduzioni
<p>(...)</p> <p>Dalla consultazione della documentazione si rilevano le seguenti osservazioni:</p> <p>- variante n. 3: il Rapporto Ambientale rileva che risulta improbabile che la nuova previsione possa generare incidenze significative e negative sulla ZSC Gocciadoro ma in considerazione dell'adiacenza alla ZSC, prescrive il divieto di mettere a dimora specie alloctone (bambù, palme, ecc) in coerenza con le misure di conservazione del sito. Dato che non si può escludere a priori eventuali incidenze significative sulla ZSC interessata, ovvero non disponendo dell'opportuna documentazione progettuale, si richiede che nelle Norme di attuazione venga esplicitata la necessità di sottoporre la progettazione dell'intervento all'attenzione dello scrivente Servizio al fine di una puntuale valutazione, con particolare riferimento all'eventuale necessità di attivare la procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della normativa provinciale vigente.</p>	<p>Come già precisato, si ritiene che il Rapporto ambientale e lo Studio di incidenza ambientale, costituiscano i documenti deputati a dare evidenza delle prescrizioni di carattere ambientale relative anche ai siti della Rete Natura 2000.</p> <p>Tuttavia, si è provveduto a integrare il Rapporto ambientale con la precisazione che il progetto di ampliamento del CRM sarà sottoposto all'attenzione del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette al fine di verificare la necessità di attivare la procedura di valutazione di incidenza ambientale.</p>
<p>Variante n. 6: il Rapporto Ambientale rileva che in considerazione dei contenuti della variante, consistenti sostanzialmente nella presa d'atto dell'assetto attuale dei luoghi e dell'inserimento di un perimetro per identificare le gallerie situate sotto il Doss Trento, si ritiene ragionevole escludere incidenze significative e negative sul predetto sito protetto. In ogni caso, il nuovo comma 13 dell'art. 65 delle norme di attuazione del PRG, introdotto con la presente variante, dispone che gli interventi ammessi siano comunque subordinati al rispetto delle disposizioni dell'art. 76 bis - “ZSC: Zone speciali di conservazione”, delle presenti norme con particolare riferimento alla ZSC – IT3120052 Doss Trento. Lo studio di compatibilità e valutazione di</p>	<p>Nessuna precisazione o controdeduzione.</p>

<p>incidenza richiesti dalle disposizioni sopra indicate sono a carico del soggetto richiedente il titolo edilizio per i singoli interventi. Si concorda con quanto riportato nel Rapporto Ambientale. Tutto ciò premesso, il parere sulla Variante al piano regolatore generale del Comune di Trento per opere pubbliche è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto”.</p>	
---	--

Dipartimento di prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica

Parere	Precisazione e controdeduzioni
<p>Il Dipartimento di prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica, in data 10 settembre 2021 prot. 0659425, ha trasmesso il parere già rilasciato in via preventiva al Comune di Trento il 17 giugno 2020, che si riporta di seguito: “...La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 50 a 25 metri, è richiesta ai fini di realizzare un importante ampliamento cimiteriale (90 posti in più per sepolture) ritenuto necessario; tale ampliamento comporterà un avvicinamento del confine cimiteriale fino a breve distanza da una civile abitazione già esistente, con possibile impatto negativo sulla qualità della vita dei residenti e sulla riservatezza e tranquillità delle operazioni cimiteriali. Dal calcolo dei posti a inumazione comune, necessari alla frazione di Cognola (come previsto dal DPR 284/1990, art. 58), risultano necessarie 180 sepolture. Dalla planimetria che rappresenta lo stato attuale del cimitero di Cognola, risultano collocati 337 posti a inumazione, che permette un tempo di permanenza delle salme di quasi 20 anni. Questo tempo prolungato di solito rende superfluo il campo di mineralizzazione delle salme. Nel cimitero sono inoltre presenti un certo numero di tombe familiari in concessione, per un totale di 252 posti. Il totale dei posti tomba arriva quindi a 589. A ciò si aggiunga la sempre maggior diffusione della pratica della cremazione che l'anno scorso arrivava al 67%. Tutto ciò premesso, non si ravvisa la necessità di ampliamento cimiteriale, previa riduzione della fascia di rispetto a 25 metri. Si consiglia piuttosto una più attenta gestione degli spazi cimiteriali, mediante esumazioni regolari e inumazioni ordinate per settori, come da normativa. E' auspicabile la realizzazione di un cinerario e ossario comune per la conservazione dei resti mortali, una volta che non fosse rinnovata la concessione delle cellette ossario e cinerario.”</p>	<p>Come evidenziato negli Elaborati grafici della Variante 2021, all'ampliamento del cimitero di Cognola è corrisposto l'adeguamento di entrambe le fasce di rispetto cimiteriale. Non è stata pertanto ridotta la fascia di rispetto da 50 a 25 metri. In fase di progettazione si porrà comunque particolare attenzione alla distribuzione degli spazi cimiteriali. Premesso quanto sopra non si ravvisano comunque elementi tali da giustificare una riconsiderazione della presente variante.</p>

Considerazioni urbanistiche

Parere	Precisazione e controdeduzioni
<p>Relativamente alle varianti introdotte conseguentemente all'accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi dell'art. 45 della l.p. 15/2015, si chiede di accertare che la trasformazione di cui alla richiesta n. 5 non precluda la possibilità di accedere ai lotti edificabili retrostanti.</p>	<p>Non si comprende la richiesta di accertamento tenuto conto che i lotti confinanti con l'area oggetto di variante risultano già edificati e serviti da viabilità di accesso. Il lotto inedificato, identificato dalla p.f. 1245/2, risulta accessibile direttamente dalla viabilità comunale.</p>
<p>Si rileva che, in esito all'accoglimento delle richieste, l'inedificabilità dei suoli è riconosciuta attraverso la modifica della destinazione urbanistica in "H2 – zone destinate a verde privato" o "E1 – zone agricole di interesse primario" in ragione del contesto entro cui si inseriscono. L'art. 42 octies costituisce il necessario riferimento normativo circa l'applicazione dell'art. 45 e l'inedificabilità dei suoli così ripianificati. In tal senso, pur considerata la vigenza della norma in questa formulazione, dove il comma 2 dello stesso ritiene ammissibile la realizzazione degli interventi di cui alle norme di zona per le aree agricole E1, E2 ed E3, va rivisto l'inciso precisando l'impossibilità di realizzare tali interventi nelle aree interessate dal vincolo decennale di inedificabilità. Rimane ferma invece la possibilità di sfruttarne gli eventuali indici edificatori.</p>	<p>Pur condividendo nel merito quanto segnalato, si ritiene che la modifica proposta abbia una ricaduta generale sulle norme tecniche di attuazione del PRG e che pertanto non sia opportuno inserirla in sede di adozione definitiva. Peraltro, si tratta di una norma vigente in coerenza della quale sono state approvate due varianti al PRG per l'accoglimento di richieste di inedificabilità. In questo caso, si porrebbe il problema degli effetti retroattivi della modifica normativa in relazione a quelle aree sulle quali è già presente il vincolo decennale di inedificabilità. Si ritiene pertanto di rinviare a una prossima variante l'adeguamento normativo richiesto in modo tale da assicurare il momento partecipativo, e quindi la possibilità di presentare osservazioni.</p>
<p>Con riferimento alle varianti per opere pubbliche si osserva quanto segue. - variante n. 2 – l'ampliamento del cimitero di Cognola interessa una porzione di area agricola, individuata dal piano vigente quale "verde pubblico o di uso collettivo di quartiere", che per effetto anche della fascia di rispetto cimiteriale si è mantenuta nel tempo quale unica area aperta entro l'abitato, concorrendo alla definizione di una porzione caratteristica del centro di Cognola. L'ampliamento dell'area cimiteriale comporta inoltre un avvicinamento agli edifici residenziali limitrofi ricompresi in zona B2 – edificato di integrazione e completamento, e le fasce di rispetto rideterminate interessano in maniera rilevante una porzione dell'abitato prima esclusa dalle restrizioni che tale vincolo impongono. Un ulteriore elemento che risulta da approfondire, e considerare anche in sede di progettazione, è la presenza della viabilità di accesso ad alcuni edifici circostanti. Ciò considerato, preso atto dell'esigenza di ampliare l'area cimiteriale così come motivata in relazione illustrativa, si richiama ad una valutazione circa le modalità e le forme di tale ampliamento tenuto conto della possibilità di ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi dell'art. 62 della l.p. 15/2015 e dei necessari</p>	<p>Si evidenzia innanzitutto che sulla variante in questione non sono pervenute osservazioni né da parte del proprietario dell'area interessata direttamente dall'ampliamento del cimitero né dai residenti degli edifici ora ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale. Relativamente all'area agricola interessata dall'ampliamento cimiteriale, se è vero che la stessa "si è mantenuta nel tempo quale unica area aperta entro l'abitato", è altrettanto vero che il PRG vigente ne prevede la trasformazione in "verde pubblico o di uso collettivo quartiere" che, ai sensi dell'art. 69, comma 3, contempla anche la realizzazione di costruzioni, impianti sportivi e parcheggi interrati che, evidentemente, possono compromettere l'attuale uso agricolo. Va peraltro evidenziato che l'ampliamento proposto, pari a circa 744 mq, interessa una porzione minoritaria e marginale del compendio agricolo con destinazione G-VP, pari a circa 5.100 mq. Inoltre, l'effettiva superficie interessata dall'ampliamento cimiteriale potrà essere quantificata solo in occasione della redazione del relativo progetto. In quella fase si porrà particolare attenzione alla distribuzione degli spazi cimiterali. Quanto alla viabilità di accesso, non disponendo di un progetto dell'ampliamento cimiteriale, non</p>

<p>approfondimenti così come rilevato dal parere espresso dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.</p>	<p>risulta possibile fornire valutazioni circa le necessarie modifiche viarie. Tuttavia, si evidenzia che la viabilità di accesso interessata dalla variante serve unicamente l'edificio identificato dalla p.ed. 1192 che, tra l'altro, risulta accessibile anche dall'adiacente p.ed. 1922. Premesso quanto sopra, non si ravvisano elementi tali da giustificare una riconsiderazione della presente variante.</p>
<p>- variante n. 3 – rilevato che l'ampliamento del CRM di Povo interessa un'area agricola di pregio, e che tale ampliamento è finalizzato non solo a rispondere a fabbisogni locali di spazi per lo stoccaggio e per una migliore accessibilità, ma anche alla realizzazione di un "centro per il riuso", si chiede di fornire motivazioni in ordine alle alternative localizzative valutate. Va rilevato peraltro che il contesto entro cui l'ampliamento si colloca, oltretutto accesso da sud all'abitato, risulta interessato dalla ZPS Gocciadoro e lambisce il corso del rio Salè. Preso atto di quanto riportato relativamente all'area protetta entro il rapporto ambientale, si chiedono chiarimenti in relazione al progetto di valorizzazione del rio Salè e della valenza di corridoio ambientale oltretutto percorso di collegamento tra il Parco di Gocciadoro e l'abitato di Povo.</p>	<p>Dagli approfondimenti condotti presso l'Ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento è emerso che nell'ambito degli studi di fattibilità in corso è stato ipotizzato un percorso di collegamento tra il parco di Gocciadoro e l'abitato di Povo che non prevede il coinvolgimento di aree prossime al CRM, anche in considerazione delle difficoltà tecniche realizzative dovute alla particolare conformazione dell'ambito fluviale in quel tratto del rio Salè. Per quanto riguarda le motivazioni in ordine alle alternative localizzative si ribadisce che la tipologia del servizio di riuso impone la sua necessaria integrazione con il CRM per facilitarne l'accesso degli utenti e il recupero dei beni.</p>
<p>- variante n. 5 – la variante traguarda una nuova destinazione per l'ampia area a servizi (34.199 mq) che da "TPR – trasporto pubblico e rimessaggio" viene individuata quale "VP – verde pubblico o di uso pubblico a scala urbana" e in parte quale "AP – attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico" relativamente all'area del canile comunale. In considerazione delle superfici coinvolte, dell'uso a orti urbani che si prospetta per l'area e visto che la p.f. 1994/6 C.C. Trento è individuata quale area agricola del PUP, si valuti la possibilità di riconoscere tale destinazione in luogo dell'area a servizi.</p>	<p>Pur condividendo nel merito quanto affermato nel parere, si ritiene che la destinazione funzionale F-VP, impressa all'area classificata come agricola dal PUP, risulti maggiormente tutelante grazie alla regia pubblica della sua attuazione, anche nel caso di attivazione dell'area da parte privata. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 65, comma 3, delle NTA del PRG, nelle zone F-VP è possibile destinare parte delle aree alla formazione di orti urbani.</p>